


Climate & Sustainability

Sustainability Transformation Series #1 Il quadro normativo








Executive summary

Contesto

In Europa, la **transizione** verso una **società a basse emissioni di carbonio e più sostenibile** sta rimodellando l'economia, creando nuove opportunità e modificando i costi delle attività imprenditoriali. La **regolamentazione** è un **importante motore** di questo cambiamento e una **considerazione critica** per le aziende mentre pianificano come rispettare gli impegni assunti per la transizione delle proprie attività. La **compliance legislativa** è un aspetto **fondamentale** che le aziende dovranno tenere sempre più in considerazione nel **prossimo futuro**.

I **temi chiave** delle **normative** sulla sostenibilità nei prossimi anni sono:

-  **Sustainability reporting** - Le informazioni che le aziende devono divulgare si basano sull'organizzazione, così da generare cambiamenti ed efficienze in altri sviluppi normativi.
-  **Circularity** - Entreranno in vigore sei importanti iniziative normative dell'UE che introdurranno una serie di requisiti, dalla progettazione dei prodotti alle disposizioni sullo smaltimento dei rifiuti a fine vita.
-  **Supply and value chains** - Le aziende dovranno valutare l'uso di metalli delle terre rare, i contributi alla deforestazione e le relazioni con i loro fornitori, così affrontare le sfide della catena di approvvigionamento.
-  **Decarbonisation** - Le nuove iniziative normative sull'uso delle materie prime e dei combustibili rinnovabili e i nuovi standard di efficienza energetica per gli edifici influenzeranno i percorsi di decarbonizzazione delle aziende.
-  **Greenwashing** - L'aumento del numero e della sofisticazione delle dichiarazioni e delle informative sulla sostenibilità spingono le aziende a prestare maggiore attenzione alla lotta contro il rischio di greenwashing.

Driver legislativo per promuovere la sostenibilità

Regolamenti, direttive e leggi svolgono un **ruolo fondamentale** nella **promozione della sostenibilità**. Infatti, possono aiutare ad **indirizzare e guidare il comportamento** di imprese e cittadini. Nel corso degli ultimi anni, vengono introdotte sempre più normative a livello globale, nazionale e locale per **affrontare le sfide ambientali e promuovere pratiche sostenibili**.

L'Unione Europea sta dimostrando un forte commitment per affrontare le sfide ambientali e promuovere la sostenibilità attraverso politiche e regolamenti ambiziosi

01 **SFDR**

02 **EU Taxonomy Regulation**

03 **ESG Rating**

04 **CSRD**

05 **CSDDD**

06 **CBAM**

07 **Green Claims**

08 **Eco-design & Eco-products**

09 **EPR**

10 **Packaging**

11 **Green Building**

12 **Nature Restoration**

13 **Deforestation-free products**

14 **Critical Raw Materials Act**

Overview delle nuove normative europee

Area	Regulation	Topic principali	Processo legislativo	Entrata in vigore	Applicazione
Finanza sostenibile	Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)	<ul style="list-style-type: none"> Sustainable finance Principle Adverse Impact (PAI) 	Provvedimento approvato	Q1 2021	Q1 2021
	EU Taxonomy	<ul style="list-style-type: none"> Attività economiche sostenibili 	Provvedimento approvato	Q2 2020	Q2 2022
	ESG Rating	<ul style="list-style-type: none"> Valutazione performance ESG 	Provvedimento in iter approvativo	Atteso 2025	Atteso 2027
Rendicontazione	Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)	<ul style="list-style-type: none"> Sustainability Reporting Climate impact & Net Zero 	Provvedimento approvato	Q1 2023	Q1 2025
Supply Chain	Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD)	<ul style="list-style-type: none"> Supply & value chains Climate Change 	Provvedimento in iter approvativo	Atteso 2024	Atteso 2027
Decarbonizzazione	Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)	<ul style="list-style-type: none"> Environment Climate impact and Net Zero 	Inizio del periodo transitorio	Q3 2023	Q3 2024
Greenwashing	Green Claims Directive	<ul style="list-style-type: none"> Greenwashing 	Provvedimento in iter approvativo	Atteso 2025	Atteso 2026
Circolarità	Ecodesign for Sustainable Products Regulation (ESPR)	<ul style="list-style-type: none"> Supply Chain Traceability Waste Management & Circular Economy 	Provvedimento in iter approvativo	Atteso 2024	Atteso 2024
	Extended producer responsibility (EPR)	<ul style="list-style-type: none"> Waste Management & Circular Economy 	Provvedimento in iter approvativo	Atteso Q4 2024	Atteso 2027
	Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR)	<ul style="list-style-type: none"> Waste Management Pollution 	Provvedimento in iter approvativo	Atteso 2024	Atteso 2024
Efficienza energetica	Greenbuilding	<ul style="list-style-type: none"> Energy efficiency 	Provvedimento in iter approvativo	Q1 2024	Atteso 2026
Natura & Biodiversità	Nature Restoration Law	<ul style="list-style-type: none"> Nature Ecosystems 	Provvedimento in iter approvativo	Atteso 2024	Atteso 2026
	Deforestation-free Products Regulation (EUDR)	<ul style="list-style-type: none"> Deforestation 	Provvedimento approvato	Q2 2023	Q1 2025
Catene di approvvigionamento e del valore	Critical Raw materials Act	<ul style="list-style-type: none"> Natural resources utilization & biodiversity 	Provvedimento approvato	Q1 2024	Q1 2024

01
SFDR



Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)

SFDR impone alle istituzioni finanziarie di mostrare maggiore trasparenza e responsabilità nelle loro attività d'investimento legate all'ESG, così da poter instaurare rapporti più solidi con la propria clientela e di contribuire a un futuro più sostenibile

Obiettivo



Stabilire norme armonizzate sulla trasparenza per i partecipanti ai mercati finanziari (PMF) e i consulenti finanziari (CF) con riferimento all'integrazione dei rischi e degli effetti negativi di sostenibilità nei processi decisionali/consulenziali di investimento e nella comunicazione delle informazioni connesse alla sostenibilità relative ai prodotti finanziari



Stabilire **standard tecnici** per l'applicazione del framework SFDR, che dettagliano il contenuto e la presentazione delle informazioni relative al principio «**non arrecare un danno significativo**» (DNSH), le metodologie e la presentazione dei **principal adverse impacts (PAI)**, e il contenuto delle informazioni relative alla promozione delle caratteristiche ambientali o sociali nei **documenti precontrattuali, siti web e relazioni periodiche**

Attori e settori interessati



Managers di mutual funds; fondi pensione, alternativi, di venture capital; compagnie assicurative; istituti di credito che forniscono investment advice; Società di Gestione del Risparmio; Società di intermediazione Mobiliare



La **dichiarazione annuale dei PAI** è effettuata il **30/06 di ogni anno**

- La pubblicazione della dichiarazione PAI è **obbligatoria** per le **large entities** (con 500 o più dipendenti) durante l'esercizio finanziario a cui si riferisce la dichiarazione PAI
- Le **non large entities** (con meno di 500 dipendenti), devono pubblicare sul sito web una dichiarazione del principio **comply** (con rendicontazione di PAI obbligatoria ed alcuni facoltativi) or **explain** (indicando perché non prendono in considerazione gli effetti negativi)

Timeline



Requisiti principali



PMF e CF devono dare evidenza di come i **rischi di sostenibilità** vengono considerati nelle decisioni di investimento, nella politica di remunerazione e nei prodotti finanziari [art. 3 e 5]



PMF e CF sono obbligati a pubblicare sul sito web una disclosure sia di tipo qualitativo su principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità – Principio di «Comply or Explain» [art. 4] - che di tipo quantitativo attraverso il calcolo delle **Principal Adverse Impact (PAI) Indicators** a livello di entity e di prodotto [art. 7]



PMF devono fornire informazioni di un prodotto finanziario specifiche sulle caratteristiche (di sostenibilità ambientali e/o sociali) promosse e/o gli obiettivi perseguiti nell'ambito dei documenti di **informativa precontrattuale** [art. 8 e 9]. Inoltre, sono invitati a valutare la quantità di investimenti allineati alla Eu Taxonomy sulla base dei KPI Turnover, Capex e Opex.

02

EU TAXONOMY REGULATION



EU Taxonomy Regulation

Definisce i criteri di selezione per determinare quali attività possono essere considerate sostenibili dal punto di vista ambientale, al fine di fornire un sistema di classificazione standardizzato per le aziende e gli attori finanziari

Obiettivo



Il Regolamento UE 2020/852 stabilisce i criteri per definire un'attività economica come sostenibile dal punto di vista ambientale. In questo modo, dovrebbe creare trasparenza per gli investitori, disincentivare le pratiche di greenwashing, facilitare la comparabilità e contribuire a spostare gli investimenti verso attività economiche a basse emissioni di carbonio e sostenibili dal punto di vista ambientale.

Attori e settori interessati



Imprese finanziarie

Imprese finanziarie soggette agli obblighi di pubblicazione della NFRD, identificate nelle categorie: Asset Manager, Società di investimento, Istituti di credito e Imprese di assicurazione e riassicurazione



Imprese non finanziarie

Imprese non finanziarie soggette all'obbligo di redigere **dichiarazioni non finanziarie (NFRD/CSRD)**, ovvero enti di interesse pubblico, come **grandi imprese e imprese madri di un grande gruppo**, che superano, alla data di chiusura del bilancio, il **numero medio di 500 dipendenti**

Le soglie di applicazione fanno riferimento alla CSRD (una volta entrata in vigore, secondo l'approccio di phase-in):

- Grandi aziende non quotate con almeno due di questi criteri:
 - 250 dipendenti medi
 - Stato patrimoniale di € 25 mln
 - 50 mln € di ricavi netti
 - Piccole e medie imprese quotate
- Società e società controllate con società madri extra UE

Timeline



Requisiti

Ai sensi dell'art. 3 del Reg. UE 2020/852, un'attività economica sostenibile può essere definita **sostenibile dal punto di vista ambientale** se soddisfa le seguenti condizioni:

1. Un'attività economica è "**eleggibile**" (sia essa svolta, finanziata, assicurata o oggetto di investimento) se corrisponde a un numero d'attività o a un codice NACE coperto dalla tassonomia dell'UE
2. L'attività **contribuisce in modo sostanziale** a uno o più dei sei obiettivi ambientali (mitigazione, adattamento, acqua, economia circolare, prevenzione dell'inquinamento, biodiversità), soddisfacendo così i relativi Substantial Contribution Criteria (SCC)
3. L'attività è conforme ai **criteri tecnici di screening** stabiliti dalla Commissione per ogni singolo obiettivo ambientale
4. L'attività non **Does No Significant Harm** (DNSH), cioè non **non arreca un danno significativo** a nessuno degli altri obiettivi ambientali
5. L'attività è conforme con le **Minimum Social Safeguards** stabilite dall'OIL, dalle Nazioni Unite e dall'OCSE

Inoltre, l'art. 8 prevede che le imprese non finanziarie comunichino: a) la **quota del loro fatturato** proveniente da prodotti o servizi associati ad attività economiche considerate ecosostenibili; b) la **quota delle loro spese in conto capitale (Capex) e la quota delle spese operative (Opex)** relativa ad attivi o processi associati ad attività economiche considerate ecosostenibili

03

ESG RATING



ESG rating

Il rating ESG (Environmental, Social e Governance) è una valutazione dell'atteggiamento di un'azienda nei confronti dei fattori ESG e rappresenta una visione di medio-lungo periodo che consente anche di identificare l'esposizione ai rischi ESG

Obiettivo



Fornire una **valutazione delle performance ESG** di un'azienda, aiutando gli investitori sia a comprendere l'impatto delle attività aziendali sull'ambiente, sulla società e sulla governance, che ad identificare le aziende che adottano pratiche sostenibili e responsabili, al fine di prendere decisioni di investimento informate



Promuovere trasparenza e responsabilità aziendale, incoraggiando le aziende a divulgare informazioni sulle loro performance ESG e a migliorare le pratiche sostenibili, al fine di attrarre investimenti sostenibili



Necessità di fornire **rating distinti per i fattori E, S e G**. Nel caso in cui sia fornito un rating unico, occorre rendere esplicita la ponderazione dei fattori E, S e G

Attori e settori coinvolti



Tutti i rating ESG emessi da fornitori che operano nella UE e che sono forniti alle "imprese finanziarie regolamentate" dell'UE, ossia ai fornitori di servizi finanziari regolamentati o ai fondi

I **fornitori di rating ESG** utilizzano approcci sempre più standardizzati secondo gli standard internazionali/europei, seguendo una metodologia composta da:

1. **Data collection**, su fonti esterne ed interne aziendali
2. **Analisi dei dati** tramite *block approach*
3. **"Adjustment"** dei risultati in base alle decisioni intraprese dall'azienda anche in situazioni di eventi avversi rilevanti
4. **ESG Rating Issue**, rilasciato secondo una specifica scala di rating che varia a seconda del provider



Timeline



Requisiti principali



Indipendenza: le attività di rating ESG devono essere **separate da** altre **attività commerciali**, (es. consulenza, l'emissione e la vendita di rating del credito)



Conflitti di interesse: i fornitori devono garantire che i rating ESG non siano influenzati da alcun conflitto di interessi, esistente o potenziale



Trasparenza: i fornitori devono **pubblicare sul loro sito web** i modelli, le principali ipotesi di valutazione e le metodologie, che devono essere **«rigorose, sistematiche, obiettive e in grado di essere validate»** e revisionate annualmente



Integrità: le fonti di dati e il loro utilizzo sarebbero soggette a rigorosi requisiti di **conservazione dei documenti** ed il regime sarebbe supportato da poteri per imporre **multe punitive**, inclusa una multa fino al 10% del fatturato netto annuo totale del fornitore di valutazioni

04
CSRD



Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

La direttiva CSRD estende obblighi di rendicontazione di sostenibilità per migliorare la trasparenza e responsabilità sulle questioni ESG, concentrandosi sull'uso delle risorse e sul benessere dei lavoratori lungo tutta la catena del valore aziendale

Obiettivo



Garantire la **trasparenza** per aiutare gli investitori, i consumatori e le altre parti interessate a valutare meglio le prestazioni in materia di **sostenibilità** delle imprese dell'UE e i relativi **impatti e rischi aziendali**



Obbligare le società, che rientrano nell'ambito di applicazione, di produrre un'informativa in conformità con gli **European Sustainability Reporting Standards (ESRS)**, che comporterà la rendicontazione su un'ampia gamma di temi di sostenibilità applicando un **approccio di "doppia materialità"**

Attori e settori interessati



Grandi aziende non quotate con almeno due di questi criteri:

- 250 dipendenti medi
- Stato patrimoniale di € 25 mln
- 50 mln € di ricavi netti



Piccole e medie imprese quotate




Società e società controllate con società madri extra UE

Tutte le aziende, indipendentemente dal settore, sono coinvolte, inclusi i rivenditori, che, se entità extra-UE con filiali in EU, devono soddisfare uno di questi requisiti:

- Imprese con titoli quotati nell'UE
- Imprese che soddisfano almeno due dei tre criteri seguenti per due periodi di bilancio consecutivi: tot attivo > 25 mln € | Fatturato netto > 50 mln € | 250+ dipendenti

Timeline



Requisiti



Doppia materialità: le società dovranno fornire disclosure sia in merito all'impatto delle attività dell'impresa sulle persone e sull'ambiente («**inside-out**») che riguardo al modo in cui i rischi e le opportunità derivanti dalle tematiche di sostenibilità incidono sulle performance economico-finanziarie dell'impresa («**outside-in**»)



Integrazione degli aspetti ESG lungo la value chain: per comprendere l'impatto dell'azienda sulle questioni di sostenibilità, le aziende devono includere nella relazione annuale le informazioni qualitative e quantitative, che devono essere estese agli **impatti, rischi e opportunità** materiali derivanti dalla propria catena del valore, secondo un phasing-in progressivo.



L'informativa di sostenibilità andrà inclusa in un'apposita sezione all'interno della Relazione della Gestione e sarà obbligatoriamente **soggetta a limited assurance**



Il sustainability statement dovrà essere predisposto in conformità agli **ESRS** predisposti dall'**EFRAG** e adottati dalla Commissione Europea

05
CSDDD



Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD)

La CS3D stabilisce un dovere di diligenza aziendale col fine di supportare le imprese alla transizione di una catena di fornitura sostenibile

Obiettivo



La CSDDD richiederà alle aziende di condurre una **due diligence ambientale e sui diritti umani** in tutte le loro operazioni, nelle filiali e lungo la **catena del valore**. Di particolare rilevanza la necessità di effettuare un'analisi dei **rischi ambientali e sociali** e di predisporre adeguate contromisure.



Le maggiori aziende interessate dovranno **adottare un piano che garantisca l'allineamento dei loro modelli di business e delle loro strategie** con la limitazione del riscaldamento globale a **1,5°C**.

Attori e settori interessati



Tutte le **aziende dell'UE con fatturato di almeno 450 M€ e almeno 1000 dipendenti**



Società non UE che operano nell'UE e che hanno una soglia di fatturato generato nell'UE di almeno 450 M€


Adozione progressiva:

Primo gruppo: grandi imprese (con un fatturato netto globale >1,5 MLD € >5000 dipendenti): applicazione entro 3 anni dalla promulgazione locale

Secondo gruppo: aziende (con un fatturato netto globale >900 mln € e >3000 dipendenti): applicazione entro 4 anni dalla promulgazione locale

Terzo gruppo: aziende (con un fatturato netto globale >450 mln € e >1000 dipendenti): applicazione entro 5 anni dalla promulgazione locale

Timeline



Requisiti: le aziende dovranno seguire sei fasi specifiche per la sua attuazione



Policy - Adottare una **politica di due diligence** che delinea l'approccio aziendale alla *due diligence* e un codice di condotta secondo standard internazionali (tra i quali, OECD Guidelines for Multinational Enterprises e ILO). Aggiornarla annualmente e integrarla nelle politiche aziendali.



Identificazione - Individuare gli effettivi e potenziali **impatti negativi sui diritti umani e sull'ambiente** derivanti dalle loro operazioni, dalle loro filiali dalla loro catena del valore.



Prevenzione - Identificare e mitigare i potenziali **impatti negativi** e porre fine o ridurre al minimo gli effetti negativi reali. Sviluppare e attuare un **piano d'azione** per la prevenzione.



Procedura di reclamo - Stabilire una procedura di reclamo per consentire alle persone e alle organizzazioni interessate di presentare reclami relativi a impatti negativi reali o potenziali.



Monitoraggio - Effettuare **valutazioni periodiche** dell'attuazione e dell'efficacia delle misure di due diligence, almeno ogni 12 mesi o in caso di cambiamenti significativi.



Comunicazione - Le società soggette alla CSRD devono comunicare le **informazioni rilevanti in materia** di due diligence attraverso le loro relazioni annuali in base ai requisiti della CSRD. Le società non soggette alla CSRD devono pubblicare una dichiarazione annuale sul proprio sito web.

06
CBAM



Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)

Il meccanismo CBAM è una carbon tax creata nell'ambito del Green Deal europeo, che comprende una serie di iniziative che mirano a rendere l'Unione europea carbon neutral entro il 2050

Obiettivo



È un meccanismo economico che mira ad **introdurre un prezzo equo per la compensazione delle emissioni** derivanti dalla produzione di **beni ad alta intensità di carbonio importati nell'Unione Europea**.



Sostituirà a lungo termine il meccanismo delle quote gratuite (concessione gratuita di permessi di emissione) attualmente previsto nel contesto del mercato ETS dell'UE, che era già stato istituito con l'obiettivo di **ridurre la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio**.

Attori e settori interessati



Cemento



Alluminio



Elettricità



Ferro e Acciaio



Fertilizzanti




Idrogeno

Eccezione per:

- **Merchi provenienti da paesi extra UE che partecipano al mercato ETS** (es. Norvegia, Svizzera)
- Merchi di valore trascurabile e destinate all'uso nell'**ambito militare**
- **Energia elettrica importata da** paese o territorio che ha **un mercato dell'energia elettrica integrato** con quello dell'UE

Timeline



Requisiti



Durante il periodo transitorio, i dichiaranti CBAM sono tenuti ad inviare un **report trimestrale** alla Commissione Europea tramite il portale Transitional Registry

Periodo transitorio

Gli importatori sono soggetti a **sanzioni per tonnellata di emissioni non dichiarate** - in caso di mancato invio, invio errato o incompleto del report CBAM



A partire dal 2026, gli importatori devono **dichiarare ogni anno la quantità di merci importate** nell'UE nell'anno precedente e le **relative emissioni incorporate**. Inoltre, restituiranno i **certificati CBAM**, il cui prezzo è calcolato in base al prezzo d'asta medio settimanale delle quote dell'EU ETS

Periodo operativo

Nel periodo di piena operatività, si applicano **penali** se le società non restituiscono la quantità corretta di certificati CBAM o se la persona diversa dal dichiarante CBAM autorizzato introduce merci nel territorio doganale dell'UE **senza rispettare gli obblighi CBAM**

07

GREEN CLAIMS



- 100% RECYCLABLE
- REUSABLE

PLEASE REUSE & RECYCLE THIS BAG

Green Claims

La proposta della Direttiva Green Claims introduce indicazioni specifiche per migliorare la comunicazione delle dichiarazioni ambientali e combattere il greenwashing, rendendo obbligatori certificazioni e test scientifici dal 2026

Obiettivo



La Proposta di Direttiva Europea sulla fondatezza e la comunicazione delle asserzioni ambientali esplicite (**Direttiva Green Claims 2023/0085**). Mira ad **eliminare i messaggi ambientali fuorvianti** nei mercati dell'UE, evitando la proliferazione di etichette ambientali ingannevoli, e ad affrontare le preoccupazioni legate al greenwashing stabilendo la prima serie di norme dettagliate dell'Unione su come le imprese dovrebbero comunicare i loro impatti e le loro prestazioni ambientali

Attori e settori interessati



PMI, grandi società pubbliche, ed aziende con sede al di fuori dell'UE ma che si rivolgono ai consumatori dell'UE (escluse microimprese con meno di 10 dipendenti e meno di 2 milioni di euro di fatturato annuo, ed imprese che applicano i principi europei di rendicontazione di sostenibilità su base obbligatoria o volontaria)



Tutti i settori, esclusi prodotti certificati biologicamente e servizi finanziari



Possibili sanzioni

Gli Stati membri devono garantire meccanismi sanzionatori **effettivi, proporzionati e dissuasivi**. Aziende che utilizzano dichiarazioni ambientali non verificate potrebbero essere soggette a multe fino al **4% del fatturato annuale**, all'esclusione da appalti/finanziamenti pubblici (per max 12 mesi) o confisca dei proventi percepiti.

Timeline



Requisiti principali



Convalida - incentrata su integrità, trasparenza e verifica dei dati

Adottare **Life Cycle Approach** e **metodologie scientifiche** riconosciute per il calcolo degli impatti ambientali e delle performance di prodotto e organizzazione



Comunicazione - per ridurre i rischi reputazionali e a sostenere il valore del marchio

Fornire in **forma fisica, codice QR o equivalente** per dare info su fondatezza e su verifica da parte di terzi dell'indicazione (incluso il certificato di conformità)



Certificazione

Necessario un supporto da un **ente di verifica esterno**, completato da una terza parte accreditata per attestare che la dichiarazione ambientale è conforme a quanto previsto dalla direttiva



Etichette ambientali

Assicurarsi che le informazioni su proprietà, obiettivi del sistema di etichettatura, requisiti e processi per monitorare la conformità siano **dettagliate e facilmente accessibili**; e disporre di procedure per gestire la **non conformità**

08

ECO-DESIGN & ECO-PRODUCTS



Ecodesign for Sustainable Products Regulation (ESPR)

La proposta ESPR istituisce un quadro per fissare requisiti di progettazione ecocompatibile per specifici gruppi di prodotti al fine di migliorarne significativamente la circolarità, le prestazioni energetiche e altri aspetti di sostenibilità ambientale

Obiettivo



Stabilire norme applicabili a gruppi di prodotti sul mercato europeo, al fine di **renderli più durevoli, riutilizzabili, riparabili, riciclabili e generalmente meno dannosi per l'ambiente**. Il regolamento include indicazioni su un passaporto digitale per i prodotti, appalti pubblici verdi e riduzione della distruzione dei beni invenduti.



Ridurre gli **impatti ambientali** negativi del ciclo di vita dei prodotti, aumentare la sostenibilità, consentire un **migliore accesso alle informazioni** lungo le catene di approvvigionamento, incentivare la commercializzazione di beni più sostenibili e promuovere modelli di business per migliorare la conservazione del valore.

Attori e settori interessati



Prodotti ICT ed elettronici



Ferro, acciaio, alluminio



Pneumatici



Tessili (indumenti e calzature)



Mobili (compresi materassi)



Prodotti chimici e legati all'energia

Timeline



Requisiti principali



Ecodesign framework: gli **aspetti del prodotto** migliorano durabilità, circolarità, efficienza energetica, consumo di risorse, quantità di rifiuti prodotti, impronta ambientale, utilizzo di sostanze nocive nel prodotto o nel processo di produzione – senza però generare effetti negativi su salute e sicurezza e ridurre l'accessibilità economica



Distruzione dei prodotti di consumo **invenduti**: indicare il numero e il motivo dello scarto, la quantità consegnata per riciclaggio, riutilizzo e rifabbricazione



Digital Product Passport & Labels

Digital Product Passport (DPP), è uno strumento fondamentale per creare trasparenza sui prodotti, rendendo l'impatto ambientale dei prodotti visibile, tracciabile e facilmente accessibile agli attori della catena di approvvigionamento. E' collegato ad un identificatore univoco del prodotto tramite un supporto dati, fisicamente presente sul prodotto/packaging.

1 Fornisce informazioni su sostenibilità ambientale dei prodotti, tramite scansione ed includendo attributi come la durabilità e la riparabilità, il contenuto di riciclato o la disponibilità di pezzi di ricambio di un prodotto

2 Aiuta potenzialmente consumatori/impresе a fare scelte informate al momento dell'acquisto, facilita le riparazioni/riciclaggio e migliora la trasparenza sugli impatti del ciclo di vita dei prodotti sull'ambiente

3 Aiuta potenzialmente le autorità pubbliche a eseguire meglio le verifiche e i controlli

09

EPR



Extended producer responsibility (EPR)

L'EPR introduce il principio «chi inquina paga» attribuendo alle aziende produttrici l'onore, sia finanziario che operativo, della gestione del ciclo di vita del prodotto nella sua interezza, fino a quando diventa un rifiuto

Obiettivo



Attribuire ai produttori la **responsabilità per il ciclo di vita completo dei loro prodotti**, compresa la gestione dei rifiuti generati dopo l'uso dei prodotti stessi



Garantire che i produttori si impegnino attivamente in pratiche sostenibili e riducano l'**impatto ambientale** totale dei loro prodotti e imballaggi **durante tutto il loro ciclo di vita**, progettando prodotti più facili da riciclare, riutilizzare o smaltire in modo sicuro

Attori e settori interessati



Tutti i settori che generano prodotti destinati a diventare rifiuti (es. RAEE, imballaggi, pile, pneumatici, oli esausti, etc.)



Nel caso di **contributi finanziari** versati dal produttore ad una **PRO**, questi devono essere **modulati**, ove possibile, per singoli prodotti o gruppi di prodotti simili, in particolare tenendo conto della loro:

- Durabilità
- Riparabilità
- Riutilizzabilità e riciclabilità
- Presenza di sostanze pericolose

adottando così un **approccio basato sul ciclo di vita** e in linea con i requisiti stabiliti dalla normativa

Timeline



Requisiti principali



Il produttore/Producer Responsibility Organisation (PRO) deve garantire un'adeguata disponibilità di **sistemi di raccolta dei rifiuti**



I **produttori** devono **registrarsi** presso le **Autorità competenti** e dichiarare i prodotti che mettono sul mercato, così da consentire alle Autorità di monitorare e controllare l'adempimento degli obblighi EPR



Le **PRO** devono **rendere pubbliche le informazioni** sui contributi finanziari versati dai produttori per unità venduta o per tonnellata di prodotto immessa sul mercato, utilizzati per coprire i costi di raccolta, riciclo e smaltimento dei rifiuti



Mettere in atto un **adeguato meccanismo di controllo**, supportato, in caso, da regolari audit indipendenti, a valutare la sua gestione finanziaria e la qualità dei dati raccolti e comunicati in conformità ai requisiti del regolamento (CE) n. 1013/2006

10
PACKAGING



Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR)

PPWR mira a ridurre l'impatto ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, promuovendo riutilizzo, riciclaggio e riduzione dei rifiuti

Obiettivo



- Rendere tutti gli imballaggi riutilizzabili o riciclabili entro il 2030
- Ridurre i rifiuti di imballaggio e gli imballaggi eccessivi
- Favorire la progettazione degli imballaggi ai fini del riutilizzo e della riciclabilità
- Ridurre la complessità degli imballaggi
- Introdurre obblighi riguardo il contenuto riciclato negli imballaggi di plastica
- Valutare la fattibilità di un sistema di etichettatura a livello di UE che faciliti la corretta separazione dei rifiuti di imballaggio alla fonte

Attori e settori interessati



Tutti gli imballaggi immessi sul mercato dell'Unione e tutti i rifiuti di imballaggio, a prescindere dal tipo di imballaggio, dal materiale di composizione e dall'attività di provenienza



Sistema di deposito cauzionale e restituzione (DRS) [art. 44]

per contenitori per bevande di plastica/metallo/alluminio monouso con capacità fino a 3 L – opzionale per bevande in vetro monouso

- **Soglia di esenzione** dall'adozione dei DRS nazionali pari a 85% del tasso di raccolta dello Stato Membro
- Essendo altamente abilitati digitalmente con un robusto sistema back-end per garantire un buon funzionamento, alcuni Stati hanno proposto i DRS digitali

Timeline



Requisiti principali



La presenza e la concentrazione di **sostanze pericolose** devono essere ridotte al minimo e la somma dei livelli di concentrazione di piombo, cadmio, mercurio e cromo non supera **100mg/kg** di packaging. [art. 5]



Tutti gli imballaggi devono essere **riutilizzabili o riciclabili entro il 2030**, garantendo che le materie prime secondarie che ne derivano siano di qualità sufficiente a sostituire le materie prime primarie. [art. 6]



Obbligo di **compostabilità** per alcuni dei tipi di imballaggi di **plastica** e possibilità di plastica compostabile o convenzionale per i restanti (*cialde per caffè, etichette adesive su frutta/verdura e borse di plastica in materiale ultraleggero sono compostabili entro 24 mesi dall'entrata in vigore del regolamento*) [art.8]



Peso e volume degli imballaggi viene **ridotto al minimo**, tenendo in debito conto la sicurezza e la funzionalità dell'imballaggio - Il rispetto di tale obbligo dovrà essere dimostrato dalla **documentazione tecnica** [art. 9]



Gli imballaggi sono contrassegnati da un'**etichetta** contenente informazioni sul materiale di cui sono composti, apposte sui contenitori per **rifiuti**, in modo che il consumatore possa individuare facilmente il percorso di smaltimento appropriato [art. 11 e 12]

11

GREENBUILDING



Energy Performance of Buildings Directive (EPBD)

La direttiva prevede l'adozione di misure per migliorare l'efficienza energetica degli edifici esistenti e per garantire che i nuovi edifici siano progettati e costruiti in modo da ridurre al minimo il consumo di energia

Obiettivo



- **Decarbonizzazione** del parco immobiliare entro il 2050
- Contrasto alla **povertà energetica** per una transizione giusta verso la neutralità climatica
- **Disincentivo** all'utilizzo di **combustibili fossili** (con completa eliminazione delle caldaie a combustibili fossili entro il 2040) e incentivo all'installazione di **fonti rinnovabili**
- **Sostenibilità** durante l'intero ciclo di vita degli edifici, promuovendo la **digitalizzazione** dei sistemi energetici, sviluppando infrastrutture per la **mobilità sostenibile**, e agevolando finanziamenti mirati per gli investimenti nel settore edilizio

Attori e settori interessati



Edilizia e costruzioni



Settore energetico



Settore pubblico e privato



Gli Stati membri dovranno garantire che i nuovi edifici siano **"solar-ready"**, ovvero idonei a ospitare impianti fotovoltaici o solari termici sui tetti. L'installazione di impianti di energia solare diventerà la norma per i nuovi edifici.

- Introduzione del **passaporto di ristrutturazione** (in formato digitale), che fornisce una tabella di marcia su misura per la ristrutturazione profonda per rendere edificio a zero emissioni entro il 2050
- Estensione di disposizioni per i sistemi tecnici per l'edilizia (**TBS**), come inserimento di sistemi di building automation (**BACS**)
- Prescrizioni più stringenti per l'implementazione di infrastrutture di ricarica elettrica per la **mobilità sostenibile** nelle diverse tipologie di edifici

Timeline



Requisiti principali



- I **nuovi edifici** (residenziali e non) devono essere **ZEB (Zero Emission Buildings)**, edifici ad emissioni zero) entro 2030
- I nuovi edifici pubblici devono essere ZEB a partire dal 2028



- Per **edifici esistenti**, l'obiettivo emissioni zero è al 2050
- Per gli edifici pubblici esistenti, l'energia solare deve essere installata gradualmente (in funzione della superficie), a partire dal 2027



Standard minimi di prestazione energetica e traiettorie di ristrutturazione progressiva per gli **edifici esistenti**, con adozione dello schema comune europeo Smart Readiness Indicator (**SRI**) per edifici non residenziali con impianti termici di potenza >290 kW dal 2027



Per **unità abitative residenziali**, a partire dal 2020, il consumo medio annuale di energia primaria (in kWh/m²) diminuisce almeno del 16% entro 2030, diminuisce almeno del 20-22% entro 2035, ed entro 2040 (e successivamente ogni 5 anni) è equivalente o inferiore al valore determinato a livello nazionale, in linea con la trasformazione del parco edilizio residenziale

12

NATURE
RESTORATION



Nature Restoration Law (NRL)

La NRL è stata concepita per stabilire un quadro legislativo fondamentale per la rinascita e la protezione degli ecosistemi europei

Obiettivo



La proposta della Commissione europea è la prima legge globale a livello continentale di questo tipo. È un **elemento chiave della Strategia dell'UE per la biodiversità**, che richiede obiettivi vincolanti per ripristinare gli ecosistemi degradati, in particolare quelli con il maggior potenziale di catturare e immagazzinare il carbonio e di prevenire e ridurre l'impatto dei disastri naturali.



Il suo obiettivo generale è quello di **ripristinare almeno il 20% dei territori terrestri e marini dell'UE entro il 2030**. Questa percentuale dovrebbe aumentare al 60% entro il 2040 e ad almeno il 90% entro il 2050.

Attori e settori coinvolti

Tutti i settori che impattano su:



Wetlands



Rivers



Forests



Grasslands



Marine ecosystems

Targets principali

- Invertire il declino degli impollinatori entro il 2030
- Nessuna perdita netta di spazi verdi urbani entro il 2030 e una copertura arborea minima del 10% nelle città europee
- Miglioramento della biodiversità sui terreni agricoli
- Foreste più sane con una migliore biodiversità, almeno 25.000 km di fiumi a flusso libero entro il 2030 e ripristino dei fondali marini

Timeline



Benefit principali



Significativo **ritorno sull'investimento**: ogni euro speso per il ripristino dei terreni porta un ritorno economico compreso tra 8 e 38 €



Risparmiare fino a 25% delle **emissioni** in Europa ripristinando le torbiere drenate (che immagazzinano quasi il 30% del carbonio globale nel suolo)




Assorbimento delle acque alluvionali più efficace ed economico da parte di fiumi naturali, pianure alluvionali e zone umide rispetto a qualsiasi struttura artificiale



Miglioramento dei benefici derivanti dalle **aree verdi urbane**, come la riduzione della temperatura, l'assorbimento delle precipitazioni in eccesso e il supporto al benessere fisico e mentale

13

DEFORESTATION- FREE PRODUCTS



Deforestation-free Products Regulation (EUDR)

L'EUDR impone l'obbligo di produrre una dichiarazione di due diligence che verifichi che il prodotto è esente da deforestazione ed è stato prodotto in conformità con la legislazione pertinente del paese di origine.

Obiettivo



L'obiettivo del regolamento è quello di **affrontare il contributo dell'UE alla deforestazione globale** aumentando la domanda di prodotti esenti da deforestazione e chiudendo le scappatoie esistenti per la deforestazione legale.



Il regolamento mira a raggiungere questo obiettivo **vietando la vendita o l'esportazione di determinati beni verso o dal mercato dell'UE** a meno che non si possa dimostrare che sono esenti da deforestazione e prodotti in conformità con la legislazione pertinente del Paese di produzione.

Attori e settori interessati

Il regolamento avrà un'ampia portata, in particolare nel settore dei consumi, interessando **tutte le aziende che vendono o esportano dal mercato dell'UE questi prodotti** (o prodotti realizzati o alimentati con questi prodotti).



Bestiame



Caffè



Gomma



Legno



Cacao




Soia



Olio di palma

Timeline



Implicazioni

Fornire una **dichiarazione di due diligence** per ogni merce o prodotto rilevante che dimostri che sia:



Deforestation-Free - il terreno su cui è stato prodotto il prodotto o la merce è libero da deforestazione e degrado forestale dal 31 dicembre 2020.



In linea con la legislazione pertinente del paese di produzione, compreso il rispetto dei diritti umani e il consenso libero, preventivo e informato delle popolazioni indigene.

Le aziende che non si adeguano **possono incorrere in multe fino al 4% del loro fatturato nell'UE**, o in altre sanzioni come la confisca dei loro prodotti o dei ricavi derivanti da tali prodotti.

14

CRITICAL RAW MATERIALS ACT



Critical Raw Material Act (CRMA)

Il Critical Raw Materials Act mira a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche per l'industria europea, consentendo all'Europa di raggiungere gli obiettivi climatici e digitali fissati per il 2030

Obiettivo



Obiettivo della normativa europea sulle materie prime critiche è **rafforzare le capacità dell'UE** in questo settore **lungo tutte le fasi della catena del valore**. La normativa punta inoltre ad **aumentare la resilienza** europea **riducendo le dipendenze**, aumentando la preparazione e promuovendo la sostenibilità e la circolarità della catena di approvvigionamento. A tal fine, sono state definite cinque aree d'azione:

- Definire **priorità d'azione chiare**
- **Sviluppare le capacità europee**
- Migliorare la **resilienza**
- Investire in attività di **ricerca, innovazione e competenze**
- Promuovere un'**economia** delle materie prime critiche più **sostenibile e circolare**

Attori e settori interessati



Energia rinnovabile



Sazio & difesa



Industria digitale



Salute

Materie prime comunemente utilizzate

Litio, cobalto e nichel sono utilizzati per produrre batterie; **gallio** è usato nei pannelli solari; **boro** grezzo nelle tecnologie eoliche; **titanio** e tungsteno nel settore spaziale e in quello della difesa.

Timeline



Implicazioni



Il testo definitivo adottato individua due elenchi di materie: **34 critiche e 17 strategiche**. Il CRMA stabilisce tre parametri di riferimento per la copertura del **consumo annuo di materie prime** dell'UE al 2030: il **10% da estrazione locale**; il **40% da trasformare nell'UE** e il **25% da materiali riciclati**.



I **progetti di estrazione** riceveranno le autorizzazioni entro un periodo massimo di 27 mesi, mentre i **progetti di riciclaggio e trasformazione** dovrebbero ricevere le autorizzazioni entro 15 mesi, con limitate eccezioni volte a garantire un dialogo significativo con le comunità locali interessate dai progetti e un'adeguata valutazione dell'impatto ambientale in casi complessi.



Le **imprese di grandi dimensioni** che realizzano tecnologie strategiche (ossia i produttori di batterie, di idrogeno o di generatori di energia rinnovabile) **effettueranno una valutazione del rischio** delle rispettive catene di approvvigionamento **per individuare le vulnerabilità**.



This document has been prepared by Deloitte Climate Sustainability S.r.l. S.B..

The information contained in this document has been compiled by Deloitte Climate Sustainability S.r.l. S.B. and may include material obtained from various sources which have not been verified or audited. This document also contains material proprietary to Deloitte Climate Sustainability S.r.l. S.B.. Except in the general context of evaluating the capabilities of Deloitte Climate Sustainability S.r.l. S.B., no reliance may be placed for any purposes whatsoever on the contents of this document. No representation or warranty, express or implied, is given and no responsibility or liability is or will be accepted by or on behalf of Deloitte Climate Sustainability S.r.l. S.B. or by any of its partners, members, employees, agents or any other person as to the accuracy, completeness or correctness of the information contained in this document.

Other than stated below, this document and its contents are confidential and prepared solely for your information, and may not be reproduced, redistributed or passed on to any other person in whole or in part. If this document contains details of an arrangement that could result in a tax or insurance saving, no such conditions of confidentiality applies to the details of that arrangement (for example, for the purpose of discussion with tax authorities). No other party is entitled to rely on this document for any purpose whatsoever and we accept no liability to any other party who is shown or obtains access to this document.

Deloitte Climate Sustainability S.r.l. S.B., a company, registered in Italy with registered number 04963170966 and its registered office at Via Tortona no. 25, 20144, Milan, Italy, is an affiliate of Deloitte Central Mediterranean S.r.l., a company limited by guarantee registered in Italy with registered number 09599600963 and its registered office at Via Tortona no. 25, 20144, Milan, Italy.

Deloitte Central Mediterranean S.r.l. is the affiliate for the territories of Italy, Greece and Malta of Deloitte NSE LLP, a UK limited liability partnership and a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee ("DTTL"). DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL, Deloitte NSE LLP and Deloitte Central Mediterranean S.r.l. do not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/about to learn more about our global network of member fi.